

Codice DB1409

D.D. 8 marzo 2011, n. 683

Autorizzazione idraulica N. (n624) - per la costruzione di fabbricati residenziali in Via Poma - Proprieta' Impresa Edile Cavallini Massimo sul Rio Arico in Comune di Biella. Richiedente: Impresa edile Cavallini Massimo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, l'Impresa edile Cavallini Massimo sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere interferenti con l'alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 -vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all'art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004. Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà subordinato al pagamento delle spese d'istruttoria del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;
2. si ribadisce che la quota dell'estradosso della tubazione di allaccio alla fognatura compreso l'incamiciamento in acciaio dovrà essere posizionata al di sotto della quota dell'estradosso della briglia di stabilizzazione fondo alveo, posizionata subito a valle dell'attraversamento di cui trattasi;
3. la tubazione di smaltimento delle acque bianche, descritta al punto 2) in prossimità del recapito con il rio Arico dovrà essere della dimensione massima di mm. 140 e non 200 mm. così come previsto in progetto;
4. a fine lavori il fondo alveo dovrà essere ripristinato avendo cura di garantire il corazzamento dello stesso tramite adeguata posa del materiale lapideo presente e relativo costipamento;
5. il materiale eccedente proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda oppure, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. il concessionario dovrà comunicare in modo formale agli utilizzatori degli immobili in costruzione le necessarie procedure per mantenere le vasche di accumulo idraulicamente efficienti, come da Relazione Idrologica a firma dell'Dott. Geol. Giovanni Rodina allegata alle integrazioni presentate;
8. Si dovrà mantenere libera e sgombera una fascia di almeno 4 mt. dal ciglio superiore di sponda del Rio Arico al fine di poter accedere con mezzi meccanici per eventuali interventi di manutenzione idraulica del corso d'acqua; pertanto la prevista recinzione così come progettata dovrà essere costituita da semplice rete metallica amovibile senza emergenze dal suolo;

9. Si prende atto che l'allaccio all'acquedotto comunale posto sulla Via Poma, avverrà mediante tubazione inserita in un cavedio esistente all'interno della sagoma della passerella di accesso al lotto, per la quale dovrà essere richiesta la regolarizzazione concessoria prima dell'inizio dei lavori;
10. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
11. durante la realizzazione degli interventi costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
13. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
17. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo